

N. 03092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07768/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7768 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Nicola Abate, Gennaro Abbellito, Paolo Addeo, Guido Alimonti, Francesco Amati, Roberto Annunziata, Dario Anselmo, Gianluigi Anzalone, Pasquale Aprea, Fabio Armenia, Domenico Arnone, Gianluca Aru, Maurizio Assisi, Carlo Balbiani, Domenico Ballarino, Angelo Barbieri, Roberto Basile, Giangabriele Bassi, Giuseppe Borreca, Rita Bortone, Gianfranco Marco Valerio Cannavo', Angelo Cantale, Gennaro Canzolino, Giancarlo Cappiello, Michele Caramia, Stefano Casalino, Angelo Casalnuovo, Alessio Castelli, Biagio Chiricozzi, Pasquale Cicalese, Giancarlo Cofelice, Simone Costante, Angelo D'Addino, Massimo D'Amato, Luigi De Marino, Mariaflora De Rosa, Flavio Del Duca,

Carmine Del Grosso, Geremia Giunior Del Vecchio, Eugenio Deriard, Fabio Di Berardino, Raffaele Di Costanzo, Giovanni Di Filippo, Paolo Di Fonzo, Pasquale Di Francesco, Pasquale Di Giovanni, Giuseppe Di Maria, Vito Di Maria, Francesco Manuel Di Michele, Mauro Di Padova, Remigio Di Sandro, Marco Diamante, Vittorio Antonio D'Onofrio, Attilio Esposito, Pasquale Fabiano, Alessio Facchiano, Vincenzo Falconetti, Giuseppe Fanigliulo, Luca Ferretti, Giacomo Gabriele, Giovanni Garaguso, Raffaele Grasso, Riccardo Gresta, Raffaele Guarro, Graziano Gungui, Giulio Iannaccone, Doni Iannone, Giuseppe Isaia, Federico La Femina, Pietro Lazzara, Gabriele Leccia, Danilo Leo, Massimo Liguori, Antonio Lombardi, Antonio Lombardi, Carmen Maddalena, Marcello Madonia, Geremia Maisto, Giuseppe Malla, Antonino Mannino, Benedetto Mannone, Sergio Marchese, Pellegrino Marino, Salvatore Mattera, Ivano Mausoli, Dario Sebastian Filippo Mazza, Giuseppe Meccariello, Gabriele Meneghello, Simone Menna, Roberto Merone, Maria Monaco, Marzia Monaco, Maria Chiara Morichelli, Fabio Moscardelli, Emanuele Murano, Felice Napolitano, Salvatore Nocera, Alfredo Nunziata, Angelo Raffaele Occhiochiuso, Vincenzo Oppedisano, Salvatore Pascale, Giuliano Pelagagge, Gabriele Pepe, Francesco Pezzullo, Fabrizio Piro, Gaetano Porreca, Giovanni Pugliese, Giovanni Rega, Giacomo Ricci, Luca Rinaldi, Roberto Rossi, Francesco Saviano, Anna Maria Scarallo, Fabio Scarallo, Antonio Schettini, Paolo Schifanella, Francesco Sgambati, Marco Silvestro, Lucia Sorrentino, Marco Sorrentino, Daniele Triolo, Nicola Troiano, Rocco Tropiano, Carlo Valente, Dionigi Zago e Mario Zito, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico

Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino-Alto Adige e Ufficio Scolastico Regionale per la Valle d'Aosta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento e/o la riforma

I) quanto al ricorso introduttivo,

A) del D.M. 21.05.2024 n. 89 (pubblicato sul portale InPA in data 28.05.2024), recante regolamento per la costituzione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA (triennio 2024 – 2027), nella parte in cui disciplinano i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli di servizio discriminando l'espletamento del servizio di leva (ovvero del servizio civile sostitutivo) a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina, con assegnazione di un diverso punteggio (Allegato A, Avvertenze, punto A), venendo disposto che «*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*»;

B) della nota direttoriale prot. n. 76806 del 29.05.2024 (pubblicata in pari data sul sito istituzionale), recante l'avviso di

apertura delle funzioni telematiche per la presentazione dell'istanza di inserimento e/o di aggiornamento del punteggio, nonché indicazioni sulle modalità di valutazione dei titoli culturali e di servizio;

C) della FAQ n. 12 (pubblicata sul sito istituzionale), laddove si ribadisce la differenziazione del servizio di leva a seconda se sia stato svolto o meno in costanza di nomina;

D) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

II) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato in data 29 ottobre 2024 e depositato in data 4 novembre 2024,

A) dei Decreti di Pubblicazione delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA, adottati dagli Istituti Scolastici e nella cui Graduatoria i ricorrenti hanno dichiarato l'inserimento come individuati nelle rispettive domande di inserimento/aggiornamento allegate agli atti, di data e protocollo sconosciuti, in quanto non rese pubbliche sui siti web dei singoli Istituti;

B) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;

III) quanto al ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato in data 19 novembre 2024,

A) del decreto di pubblicazione n. 9115 del 20.09.2024 dell'I.I.S. "Cristofaro Mennella" di Ischia (NA), recante la pubblicazione Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA sul proprio sito istituzionale in pari data;

B) dei Decreti di Pubblicazione delle relative Graduatorie di Circolo e di Istituto di III Fascia – personale ATA, adottati dagli Istituti Scolastici e nella cui Graduatoria i ricorrenti hanno dichiarato l'inserimento come individuati nelle rispettive domande di inserimento/aggiornamento allegate agli atti, di data e protocollo sconosciuti, in quanto

non rese pubbliche sui siti *web* dei singoli Istituti;

C) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria, dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio Scolastico Regionale per il Trentino-Alto Adige e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Valle d'Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2025 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti rappresentavano di aver presentato domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (“ATA”) per il triennio 2024-2027, nonché di aver svolto il servizio militare e/o quello sostitutivo civile della durata di un anno non in costanza di nomina presso un circolo o un istituto scolastico.

1.1. I ricorrenti, inoltre, evidenziavano che il Ministero dell’Istruzione e del Merito (“Mim”), con il d.m. n. 89 del 21 maggio 2024, aveva disciplinato l’aggiornamento delle suddette graduatorie. In particolare, il Mim, alla lettera A dell’Allegato A, recante “*Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.*”, aveva specificato quanto segue “*Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva*”.

1.2. Nell’Allegato A/1, recante “*Tabella di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di Assistente amministrativo*”, sub B) “*Titoli di servizio*” era stata invece prevista l’attribuzione di 6 punti per ogni anno di “*Servizio prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo*” (punto 7.1) e di 0,60 punti per ogni anno di “*Servizio prestato alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici*” (punto 9).

1.3. I ricorrenti ritenevano le suddette previsioni della *lex specialis* immediatamente lesive della propria posizione, in quanto l’applicazione delle stesse darebbe luogo a una ingiustificata discriminazione in loro danno, in termini di attribuzione del punteggio per i titoli di servizio, atteso che per il servizio militare e civile non svolto in costanza di nomina è prevista l’attribuzione di un punteggio inferiore (0,60 punti per anno) rispetto all’ipotesi in cui esso sia stato

svolto in costanza di nomina (6 punti per anno).

2. I ricorrenti, con la proposizione del presente ricorso affidato ad un unico motivo di doglianza, lamentavano l'illegittimità delle citate disposizioni del d.m. n. 89/2024 per violazione di legge ed eccesso di potere e ne chiedevano l'annullamento nei limiti dell'interesse azionato.

Con tale mezzo di gravame i ricorrenti lamentavano l'illegittimità della scelta operata dal Ministero resistente con l'adozione del gravato decreto ministeriale, nella parte in cui era stata esclusa la piena valutazione del servizio militare e/o del servizio sostitutivo ad esso assimilato e del servizio civile, ogniqualvolta lo stesso non fosse stato prestato in costanza di nomina, cioè in costanza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico statale. Ciò, in particolare, si porrebbe in contrasto con l'articolo 569, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 che stabilisce che "*il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti*", con l'articolo 62 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e con l'articolo 2050, commi 1 e 2, del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), come peraltro chiarito dalla più recente giurisprudenza amministrativa.

I ricorrenti, quindi, ritenevano che il servizio militare/civile prestato non in costanza di un rapporto di lavoro presso un istituto scolastico avrebbe dovuto essere valutato allo stesso modo di quello prestato "*in costanza di nomina*", determinando così la piena valutazione dello stesso e la conseguente attribuzione di 6 punti in luogo dei soli 0,60 punti previsti dal gravato decreto ministeriale.

2.1. Il Ministero dell'istruzione e del merito ("*Mim*"), in data 29 luglio 2024, si costituiva in resistenza nel presente giudizio.

2.2. I ricorrenti, con memoria depositata in data 30 luglio 2024, insistevano per l'accoglimento del ricorso e della annessa domanda cautelare.

2.3. Il Mim, in data 31 luglio 2024, depositava una relazione di causa con la quale eccepiva l'infondatezza del gravame, instando anche per il rigetto della domanda cautelare.

Anche gli Uffici Scolastici Regionali per la Basilicata, la Puglia e il Veneto depositavano precipue relazioni di causa, rispettivamente in data 1°, 6 e 9 agosto 2024.

2.4. La Sezione, con ordinanza n. 3675 del 13 agosto 2024, respingeva la domanda cautelare proposta dai ricorrenti.

2.4.1. La Settima Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3652 del 2 ottobre 2024, accoglieva l'appello cautelare avverso la anzidetta ordinanza n. 3675/2024 ai soli fini di cui all'articolo 55, comma 10, c.p.a., evidenziando che la controversia in esame *“verte essenzialmente su una specifica questione interpretativa, in ordine alla quale si sono manifestati non univoci orientamenti giurisprudenziali”*.

2.5. I ricorrenti, successivamente, proponevano due distinti ricorsi per motivi aggiunti, con i quali impugnavano le graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, lamentandone l'illegittimità in via derivata sulla scorta delle medesime censure già articolate avverso gli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo.

2.6. I ricorrenti, con memoria depositata in data 2 gennaio 2025, specificavano le proprie censure e instavano per l'accoglimento del gravame.

2.7. All'udienza pubblica del 5 febbraio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.

3. Il Collegio ritiene che l'intero gravame proposto dai ricorrenti sia meritevole di accoglimento per le seguenti ragioni di diritto.

4. In particolare, la questione di diritto intorno alla quale si controverte nel presente giudizio è stata di recente oggetto di una pronuncia del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 9864 del 9 dicembre 2024) che ha preso posizione, in senso favorevole alla tesi dei ricorrenti, sui due opposti orientamenti che si erano formati *ratione materiae*,

ossia quello secondo il quale solo per il servizio militare di leva obbligatoria prestato in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica si sarebbe posta l'esigenza di piena compensazione prevista dall'articolo 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 11602 del 29 ottobre 2022) e quello secondo il quale il servizio militare di leva non potrebbe ricevere un diverso trattamento a fini di carriera nell'Amministrazione scolastica, quale titolo di servizio, a seconda che sia stato o meno prestato in costanza di rapporto (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 1720 del 10 marzo 2022).

5. La Sezione, pertanto, in accoglimento del gravame proposto dai ricorrenti può limitarsi a richiamare il precedente conforme innanzi citato (ossia, la pronuncia della Settima Sezione del Consiglio di Stato n. 9864/2024), essendo ciò espressamente consentito dall'articolo 74, secondo capoverso, c.p.a. che stabilisce che in caso di manifesta fondatezza del ricorso *“La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”*.

5.1. Il Consiglio di Stato, in particolare, nel precedente giurisprudenziale conforme al quale il Collegio intende dare continuità ha affermato che *“[...] il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (...) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro»* e che *“Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa*

inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino».

6. In definitiva, sulla scorta delle suesposte considerazioni, tanto il ricorso introduttivo, quanto i due successivi ricorsi per motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento di tutti gli atti e provvedimenti impugnati.

6.1 In esecuzione della presente sentenza l'Amministrazione scolastica dovrà riconoscere ai ricorrenti il maggior punteggio di 6 punti per il servizio militare di leva o per il servizio sostitutivo assolto da ciascuno di essi.

7. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della natura delle questioni controverse e dell'esistenza del richiamato contrasto giurisprudenziale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti e provvedimenti impugnati con gli effetti di cui in motivazione.

Spese di lite compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Luca Biffaro, Referendario, Estensore

Marco Savi, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Biffaro

IL PRESIDENTE

Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO